



for a living planet®

WWF Italia
SICILIA
Via Malaspina 27
90145 Palermo

Tel. e Fax 091583040
e-mail: sicilia@wwf.it
sito: www.wwf.it
www.wwf.it/sicilia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

p.c.

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Viale Campania 46, 90144 Palermo
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Impianto di valorizzazione energetica di CSS (Combustibile Solido Secondario) da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela (ME)- Osservazioni

La sottoscritta Associazione, facendo seguito all'AVVISO PUBBLICO del 22/09/2015 comparso sul Giornale di Sicilia inerente la richiesta presentata dalla ditta **Edipower** per l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per l'impianto in oggetto, presenta le seguenti Osservazioni.

A) Premessa

Si osserva che la richiesta in oggetto fa riferimento ad un "Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS, termine che non ha nessun riscontro sia nelle Direttive Europee che nella legislazione nazionale. Esso più correttamente deve essere definito un **Inceneritore di CSS** e pertanto si chiede che a tale definizione si faccia riferimento nel prosieguo della Procedura.

B) Illegittimità della procedura

Si osserva che l'impianto in oggetto sarebbe inserito nel ciclo Gestione dei Rifiuti della Regione Sicilia. La sua giustificazione è legata alla produzione di rifiuti nella Regione e alla opportunità di ricorrere all'incenerimento con recupero di energia per la parte residua dei rifiuti dopo le operazioni di Prevenzione – Preparazione per il Riutilizzo – Riciclo come recita la

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto



100% recycled paper



for a living planet

Direttiva UE 98/2008; pertanto il suo scopo primario non è quello di produrre energia elettrica ed esso deve di conseguenza essere coerente con il Piano di Gestione Rifiuti della Regione del giugno 2012, che ad oggi non ha ancora completato il suo iter di approvazione. D'altronde la stessa ditta a pag. 7/50 della SNT riconosce che attualmente l'impianto non è previsto nel Piano Rifiuti della Regione e che esso *“potrebbe inserirsi favorevolmente per raggiungere gli obiettivi prefissati”*. Come dimostreremo al prossimo paragrafo questa affermazione non è corretta perché l'impianto è sovradimensionato e quindi come si giustificherebbe questo impianto se il Piano Regionale non prevedesse per i prossimi trenta anni la necessità di farvi ricorso? In conclusione questo impianto **non può essere considerato un impianto di produzione di energia elettrica e per tale obiettivo valutato, ma esso dovrebbe essere previsto all'interno della VAS regionale** che deve recepire l'aggiornamento del Piano, come previsto da questo Ministero nel decreto 100 del 28/05/2015. **In mancanza il MATTM deve ritenere non possibile l'inizio della procedura richiesta per la parte riguardante il nuovo impianto, perché non legittima.** D'altra parte il Piano Energetico Regionale ha categoricamente escluso l'uso di tali impianti e la Regione Sicilia, come dimostra anche la richiesta Edipower di utilizzare solo alla minima potenza le due linee attuali SF1 e SF2 e fermare le linee SF5 e SF6 di generazione energia alimentate con combustibili fossili, ha una potenzialità installata superiore alle necessità ed è esportatrice netta di energia elettrica.

C) Sovradimensionamento

La ditta ha proposto la costruzione di due linee uguali di incenerimento per una potenzialità complessiva di **510.000 t/a** di incenerimento di CSS con PCI di 11.000 kJ/kg. Si rileva che il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Sicilia del Giugno 2012, per il quale questo Ministero ha espresso parere positivo (vedi VAS 100 del 28/05/2015), prevede che, con una raccolta differenziata del **65%** e una produzione rifiuti in tutta la Regione di **2.600.000 t/a** di rifiuti urbani, la quantità di CSS ricavato dalle circa **910.000 t** di rifiuti indifferenziati (RUR) sia di circa **400.000 t/a** (vedi fig.16 pag 259 del Piano sui flussi di massa dei rifiuti). Evidente che per alimentare questo inceneritore non sono sufficienti le 400.000 t/a previste per tutta la Regione con RD al 65%; per avere tale quantità di CSS occorrono **1.130.000 t/a** di rifiuti indifferenziati e quindi la Regione dovrà rinunciare all'obiettivo del 65% di RD per tutta l'isola. A maggior ragione l'area di riferimento prevista per l'approvvigionamento del CSS delle Province di Messina-Catania-Enna, in cui si producono circa 930.000 t/a di rifiuti urbani, **non potrà fornire CSS con potere calorifico uguale o superiore a 11.000 kJ/kg** e sufficiente per le esigenze dell'inceneritore; si stima che nell'area predetta si possano produrre non più di circa **150.000 t/a** di CSS con una R.D. al 65%. Evidente la sproporzione fra le disponibilità previste di combustibile nell'area di riferimento e le esigenze (per trenta anni!) dell'inceneritore. D'altronde lo stesso progetto prevede di fare ricorso al mercato anche fuori della Sicilia. L'impianto sarebbe uno dei più grandi d'Italia, costruito in assenza di un Piano energetico e



for a living planet®

quindi non previsto. Inoltre la Regione non ha ancora formalmente prevista né la tipologia degli impianti di trattamento né la loro ubicazione né la loro potenzialità. Vogliamo ricordare che i quindici impianti di CDR/CSS ubicati nel Nord Italia trattano circa 500.000 t/a – vedere ISPRA Rapporto Rifiuti Urbani 2014.

In ultimo ricordiamo che Governo Nazionale e Governo Regionale stanno discutendo di una proposta di costruire nell'isola due inceneritori (o sei come propone la Regione) per una potenzialità di incenerimento di circa 660.000 t/a, anch'essi sovradimensionati rispetto al Piano, tenendo conto di una raccolta al 65% e una produzione ad oggi di circa 2.350.000 t/a di rifiuti urbani. Infatti il dlgs 25/2010, in attuazione della direttiva 98/2008 CE, considera **Recupero** l'incenerimento solo se l'efficienza energetica risulta uguale o maggiore di **0,65** e il Piano prevede pertanto che dal RUR si possa ottenere mediamente il **45%** di CSS con un buon Potere Calorifico tale da garantire una buona efficienza energetica. In queste condizioni, per ottenere 660.000 t di CSS, contro le **910.000 t** previste a Piano per una RD al 65%, ci vogliono circa **1.340.000 t di rifiuti indifferenziati**, **oltre il 50% dei rifiuti prodotti**, sottoposti ad una efficace separazione della frazione umida, che dopo stabilizzazione andrà in discarica, e delle parti metalliche che andranno a riciclo. Pertanto il suggerimento del Ministero dell'Ambiente, che nel DM 100 del 28/05/2015 pag.11 di approvazione della VAS fa intravedere la possibilità di ricavare **dal RUR il 65% di CSS, è irrealistico**, in considerazione della tipologia dei Rifiuti regionali e in cui le componenti combustibili sono intorno al 40% (vedi la composizione merceologica riportata nella tab. 5.13 del Piano Gestione Rifiuti del 2002) . D'altra parte la legge regionale 9/2010, all'art. 9 comma 4/q, prevede che in Sicilia si possano costruire inceneritori solo con efficienza energetica tale che qualifichi l'incenerimento come **Recupero e non smaltimento**. Inoltre gli eventuali scarti della differenziata e le insignificanti tonnellate di rifiuti non pericolosi ammessi all'incenerimento prodotti in Sicilia non possono incidere che in piccola parte sulle quantità disponibili per l'incenerimento. **Evidente il sostanziale sovradimensionamento degli inceneritori proposti, che se realizzati metterebbero per i prossimi trenta anni la nostra Regione in condizione di non poter rispettare le Norme in materia, attuali e future, ed inoltre penalizzata da multe della CE e costretta comunque ad adeguarsi.**

A noi sembra ovvio che questo Ministero debba **adoperarsi per il rispetto del Piano in tutte le azioni previste per il rispetto della Normativa vigente** e in preparazione di quella più stringente prevista in Europa dalla Risoluzione Sirpa Pietikainen approvata dall'aula di Strasburgo con 394 voti a favore, 197 contrari e 82 astenuti, in cui si propone di portare l'obbligo del Riciclo/Riuso al 70/80% per carta e plastica entro il 2030 e di limitare in modo deciso l'uso dell'incenerimento.

D) Ubicazione



for a living planet®

L'impianto ricade in un'area dichiarata con decreto dell'11 agosto 2006 Sito di Interesse Nazionale SIN per l'elevato grado di rischio ambientale e che è oggetto di Bonifica. La Regione aveva dichiarato il 4 settembre 2002 il Comprensorio del Mela "Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale". Il Piano Pesistico 9, "Monti Peloritani", ribadisce che l'area in oggetto è un'area "da recuperare" e "a grave rischio ambientale". Ci sembra illogico e irrazionale che si pensi di poter recuperare *qualità ambientale* in un'area che soffre di un forte inquinamento - che ha provocato come noto una morbosità fuori della norma - sostituendo un impianto inquinante con un altro impianto che aggiunge altri tipi di inquinanti, anche più subdoli come diossine e metalli pesanti. Inoltre con un impianto che si ammortizza in circa trenta anni che si inserisce in una filiera di produzione e processi in forte evoluzione come quella dei rifiuti. **L'impianto potrebbe perdere la sua ragion d'essere appena andato a regime.**

E) Analisi dello Screening

Per quanto riguarda lo Screening, redatto per presunta ottemperanza alle norme in materia di Rete Natura 2000, si premette quanto segue.

Lo screening non può essere utilizzato come strumento preferenziale semplicemente basandosi sulla presunta non incidenza del progetto sui siti, fermando pertanto a questo step l'analisi. Si fa presente infatti che lo "screening" deriva solo da un suggerimento contenuto in un manuale della UE (Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE), e **giuridicamente non è riconosciuto né ammissibile**. Si rammenta che ai sensi del DPR 357/97 e smi, nonché del D.lvo 152/06 e smi, è necessario accompagnare un progetto da Valutazione di Incidenza secondo quanto contenuto dall'Allegato G di cui al DPR sopraccitato. E' obbligo degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, acquisire preventivamente la Valutazione di Incidenza come recita lo stesso DPR 357/97 e smi all'art. 5 comma 8: "*L'autorità preposta al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi*" Fatta questa debita premessa sull'uso dello "Screening" non condivisibile né ammissibile, si rileva quanto segue, limitandoci all'essenziale e rimandando a documento successivo ulteriori approfondimenti su altri aspetti:

- a) Manca in tutto il documento uno studio sulla complessa anemometria dell'area vasta che avrebbe dovuto accompagnare il progetto stante la sua palese capacità di diffusione di emissioni inquinanti sul territorio. Affermare che "*I venti dominanti misurati al suolo sono quelli provenienti dai quadranti settentrionali*" e che "*Molto frequenti risultano essere i fenomeni di brezza, che, soprattutto per la presenza della catena montuosa che si sviluppa a*



for a living planet®

ridosso della linea di costa” (pag. 21) non è assolutamente sufficiente. Studi effettuati negli anni 80 per altro progetto nel medesimo comprensorio (anch’esso produttore di emissioni atmosferiche) dimostrò come vi sarebbero state gravi ricadute anche a distanza, proprio per la particolare conformazione geomorfologica e la complessa anemometria. Anche la tipologia climatica, di tipo oceanico, che differisce dal resto dell’isola, inciderebbe e non poco. Già solo avere omesso l’analisi della complessa situazione climatica meteorologica geomorfologica inficia completamente lo “Screening”.

- b) Si stigmatizza il rimando allo Studio di Impatto Ambientale, per diversi aspetti importanti. Si legge infatti, a pag. 12 “2.4.3.3 Rifiuti in ingresso *L’impianto di valorizzazione energetica del CSS oggetto del presente Screening è stato progettato per permettere l’utilizzo di CSS le cui caratteristiche sono quelle descritte nello Studio di Impatto Ambientale*”, oppure: “*Per la valutazione degli impatti indotti dalle emissioni in atmosfera della Centrale nello scenario Futuro sugli ecosistemi e sulla vegetazione, si considerano i risultati ottenuti dallo studio modellistico riportati in Allegato A allo SIA, cui si rimanda per i dettagli*” (pag. 38). **Si fa presente che la Valutazione di Incidenza deve contenere tutte le informazioni necessarie, come richiesto dall’Allegato G di cui al DPR 357/97 e smi** e non limitarsi ad un semplice e superficiale “Screening” peraltro demandando ad altro elaborato, alcuni approfondimenti. La frammentazione delle informazioni, accompagnate dal mancato approfondimento di altre, inficia totalmente lo studio che accompagna il progetto.
- c) Preme evidenziare che manca completamente la complementarietà con altri piani e/o progetti che viene considerata a pag. 40 sotto questa dicitura: ***4.5 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI Non si individuano effetti sinergici e cumulativi con altre possibili pressioni ambientali indotte sulle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 considerate***”. Tale affermazione non è corretta. E’ presente nello stesso comprensorio la raffineria di Milazzo e il progetto ricade in area SIN. Avrebbe dovuto considerarsi il cumulo delle emissioni, dell’utilizzo di acqua di mare e scarico, la sommatoria di tutto, con l’implicita connessione con clima e meteorologia e complessa morfologia. Tutto ciò manca completamente.
- d) Non è peraltro sufficiente affermare che “*La concentrazione media annua di NOx all’interno delle Aree Natura 2000 comprese all’interno di 10 km dalla CTE Edipower, nello scenario Futuro, è circa due - tre ordini di grandezza inferiore rispetto al limite di 30 µg/m3 imposto dalla normativa vigente per la salvaguardia della vegetazione e degli ecosistemi*”. Ciò che per legge può essere considerato e considerabile “tollerabile” non lo è per l’ambiente e le numerose specie vulnerabili presenti nel comprensorio, anfibi e rettili inclusi, notoriamente più vulnerabili di altre specie animali, alle variazioni anche infinitesimali di acqua/atmosfera (e quest’ultima che incide sulla prima, inevitabilmente).

La Direttiva 92/43/CE si basa su di un principio fondamentale, ovvero, di precauzione. Non è sufficiente effettuare un semplice Screening, omettendo le informazioni necessarie per legge (allegato G, già citato), facendo semplici sottrazioni di emissioni rispetto ad una



for a living planet®

precedente autorizzazione AIA (viene spontaneo chiedere se sia stata effettuata corretta Valutazione di Incidenza o semplice Screening auto assolutorio, come questo), omettendo di valutare la complessa situazione meteo climatica e morfologica del comprensorio, per affermare che non ci sarebbe incidenza negativa.

Inoltre, vi sarebbero emissioni diverse rispetto al precedente AIA (diossine incluse), stante la tipologia di combustibile (rifiuti), emissioni non considerate nello "Screening".

Si ritiene pertanto che ai sensi dell'art. 5 comma 8 del DPR 357/97 e smi, il progetto non possa essere sottoposto ad alcun parere stante l'assenza assoluta della "Valutazione di Incidenza", limitata, del tutto arbitrariamente, a semplice e incompleto (e inammissibile) screening.

F) Inquinamento

L'azienda fa un confronto dettagliato della ricaduta al suolo degli inquinanti nella situazione attuale e in quella futura. Ma la chiusura di due linee di produzione energia elettrica che utilizzano combustibili fossili non può essere portata a maggior giustificazione del nuovo impianto per una minor ricaduta di inquinanti sul territorio nella nuova conformazione; **su di esso graveranno invece altri tipi di inquinanti come Metalli Pesanti, Diossine e IPA.** Lo Studio d'Impatto Ambientale fa un ovvio e lungo confronto fra le due situazioni (prima e dopo) per gli inquinanti caratteristici prodotti da impianti alimentati da combustibili fossili. Per i nuovi inquinanti si limita ad esporre il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera. Non ha nessuna logica bonificare da un lato e continuare ad inquinare cambiando inquinanti dall'altro.

G) Alternative

Nessuna valutazione di alternativa è stata fatta. Si parte dal presupposto che l'impianto è previsto genericamente nel Piano Rifiuti e che migliora la qualità dell'aria e che pertanto la soluzione più razionale è la realizzazione all'interno della Centrale esistente. Abbiamo già detto che il Piano Rifiuti non prevede un impianto di questa potenzialità e non prevede la ubicazione in aree dichiarate SIN. Una corretta analisi avrebbe condotto alla ricerca di un'area più adatta, anche in aree industriali, e di potenzialità circa ¼. **Ma ancora, lo scopo non può essere la produzione di energia elettrica, ma il trattamento del RUR. Pertanto l'alternativa doveva essere fatta confrontando la soluzione scelta,** con una diversa tecnologia per trattare il RUR, come quella del recupero spinto delle frazioni riciclabili, come esposto al paragrafo 4 .3.1 (*Sistemi di recupero dei materiali dal RUR*) del Piano che illustra una procedura oggi possibile che ottimizza il recupero di materia dal RUR e non prevede nessun utilizzo di inceneritori. Soluzione, questa, rispettosa della normativa che prevede l'incenerimento solo come ultima scelta ed enormemente più favorevole sia dal punto di vista economico che ambientale.



for a living planet®

H) *Linea fumi*

Per quanto riguarda il sistema di controllo delle emissioni delle due linee fumi riteniamo indispensabile avere una duplicazione per ogni linea e non una linea di riserva per ambedue le linee. Inoltre non risulta che sia previsto il **blocco automatico** dell'alimentazione dei rifiuti nei casi previsti dall'Art. 8 comma 8 del dlgs 133/2005, né sembra prevista la procedura necessaria per ottenere il fermo impianto per anomale condizioni di funzionamento per oltre 4 ore, come previsto all'art. 16 del suddetto dlgs. Inoltre sarebbe opportuno avere un monitor in luogo pubblico che evidenzi i valori misurati in continuo e in tempo reale.

A fronte di tutte le diverse carenze sopra evidenziate, nonché delle incongruenze nella documentazione presentata e delle illegittimità denunciate, con riserva di formulare ulteriori valutazioni nei termini e modi consentiti, la sottoscritta Associazione

CHIEDE

- Che venga negata l'Autorizzazione richiesta per quanto riguarda l'Impianto in oggetto
- Di essere tempestivamente informata circa lo stato di avanzamento della procedura autorizzatoria in esame

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Angelo Palmieri
Responsabile rifiuti WWF Sicilia

Palermo 18 novembre 2015